



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino



Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

**OPERE DA MURATORE
PERIODO NOVEMBRE 2024 – DICEMBRE 2026**

BOZZA SCRITTURA PRIVATA

IL R.U.P.
(Geom. Luca D. Alessandria)



COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO



Rep. n° del

BOZZA SCRITTURA PRIVATA

per l'esecuzione delle opere da muratore – novembre 2024 – 31/12/2026. Cod.

CIG.....

Impresa: corrente in, cap., c.f./part. IVA

Importo affidamento: € al netto del ribasso offerto del % sull'importo
soggetto a ribasso di €, oltre € di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso complessivi € oltre IVA 22% per un totale complessivo di
€, oneri per la sicurezza ed IVA compresi

TRA

l'Arch. Arturo Andreol (C.F.: [REDACTED]) nato a Chieri (TO) il 30.05.1969,
domiciliato per la carica presso la sede comunale, Rivarolo Canavese – Via Ivrea n. 60, il
quale agisce nell'esclusivo interesse del Comune di Rivarolo Canavese che in questo atto
rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del
Comune di Rivarolo Canavese (c.f./part. IVA 01413960012), autorizzato con decreto del
Sindaco n. /2024 - a rappresentare l'Ente nell'espletamento delle pratiche assegnate al
Settore di competenza verso l'esterno derivando da ciò la competenza al medesimo sui
procedimenti non altrimenti assegnati a terzi dalla stessa P.O. nominata;

E

il Sig. nato a
..... il, residente in, via
....., in qualità di

dell'impresa con sede in,
via codice fiscale e partita IVA
.....;

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. in data, esecutiva, sono stati approvati gli elaborati progettuali delle opere da muratore – novembre 2024 – 31/12/2026 per un importo complessivo di Euro 85.000,00, di cui Euro 64.453,81 per lavori soggetti a ribasso (di cui € 30.142,54 di manodopera) ed Euro 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data è stata inoltrata nell'ambito della RDO / trattativa diretta MePA/Consip / TUTTOGARE n., la lettera invito di cui prot. del finalizzata all'affidamento ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023;
- ai sensi dell'Allegato I.7, Art. 3, comma 1, lettera m) del D.Lgs 36/2023, si precisa che l'importo dei lavori e delle provviste rientranti negli obblighi contrattuali sarà contabilizzato a “**misura**” in base agli interventi effettivamente svolti, mentre gli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso d'asta, saranno corrisposti a “**corpo**” proporzionalmente agli stati d'avanzamento lavori;
- alla RDO / trattativa diretta di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG)
- in risposta alla richiesta preventivo di cui sopra, finalizzata all'affidamento delle opere da muratore – periodo novembre 2024 – 31 dicembre 2026, l'impresa, corrente in via, cap ..., c.f./part. IVA, ha presentato la documentazione amministrativa ed economica richiesta, ritenuta valida dal RUP in quanto in linea con le finalità che intende perseguite dalla stazione appaltante;

- con determinazione n.del del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni, effettuata dal RUP la verifica dei requisiti tramite FVOE 2.0 che non ha evidenziato impedimenti in capo alla ditta, sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta ad un costo complessivo di Euro __. __, __ oneri per la sicurezza ed I.V.A. 22% compresi, come di seguito meglio specificato, in seguito al preventivo che indica un ribasso del __, __% sull'importo a base d'asta:

€ _____ per lavori al netto del ribasso d'asta

€ 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€ _____ Totale

€ _____ I.V.A. 22%

€ _____ Totale complessivo

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto e norme regolatrici del contratto

Il Comune di Rivarolo Canavese, come sopra rappresentato, affida alla ditta _____, come sopra rappresentata, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori relativi alle opere da muratore – periodo novembre 2024 – 31 dicembre 2026. La ditta conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'affidamento dei lavori e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti ai lavori in questione alle condizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati progettuali definitivi/esecutivi approvati con deliberazione di G.C. n. ____ del _____. Ai fini dell'esecuzione dei lavori, la Ditta aggiudicataria / affidataria dovrà altresì garantire l'esecuzione dei lavori, sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme vigenti e/o che dovessero entrare in vigore durante la valenza contrattuale, delle condizioni, dei patti, degli obblighi, degli oneri e delle modalità dedotti e risultanti

dalla presente scrittura privata, della documentazione della trattativa diretta e della documentazione costituente il progetto esecutivo approvato, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare integralmente con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Detti documenti, trasmetti in copia alla ditta all'atto della richiesta preventivo e alla base del preventivo presentato dall'impresa, sono depositati e conservati agli atti del Comune e considerati parte integrante della presente scrittura privata anche se non materialmente allegati.

Trattandosi di manutenzioni la cui entità non è preventivamente prevedibile, la ditta dichiara di essere consapevole che i quantitativi e le tipologie di interventi e forniture come indicate nel computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo derivano da una mera stima basata su esperienze pregresse e che sono passibili di variazioni sia per quanto riguarda i quantitativi che la tipologia degli interventi con contabilizzazione dei lavori effettivamente eseguiti a “**misura**” ai sensi dell'Allegato I.7, Art. 3, comma 1, lettera m), del D.Lgs 36/2023, applicando al corrispettivo il ribasso d'asta proposto in sede di preventivazione.

Articolo 2. Obblighi a carico dell'Appaltatore.

L'appaltatore conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia di appalti di opere pubbliche. L'appaltatore dichiara altresì di accettare le condizioni contenute nella scrittura privata, nel progetto definitivo/esecutivo, nella lettera invito e nel resto della documentazione allegata alla trattativa diretta e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano. Egli conferma di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche, di sicurezza ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell'appalto. Deve pertanto intendersi compreso nell'appalto anche quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto, ma comunque necessario per la realizzazione degli interventi. L'appaltatore non potrà quindi

eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi valutati
tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal
Codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche
espressamente previste dalla scrittura privata.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro
(diconsi Euro)

IVA esclusa, di cui €,00 = (in lettere/00) per oneri per la sicurezza,,
tenuto conto del preventivo presentato e salva la liquidazione finale. Il preventivo
viene anch'esso depositato agli atti del Comune.

2. Il contratto è stipulato interamente a **misura** ai sensi dell'Allegato I.7, Art. 3,
comma 1, lettera m) del D.Lgs 36/2023, per cui l'importo contrattuale potrà variare,
in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione, senza
che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel
Capitolato Speciale d'Appalto o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi
Opere Pubbliche edito dalla Regione Piemonte – **Anno 2024**.

Articolo 4. Modifica del Contratto in corso di esecuzione – Art. 120 del D.Lgs 36/2023 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Come precisato all'Art. 26 del CSA, il contratto avrà una durata di **26 mesi**,
decorrenti dalla data di consegna dei lavori (a decorrere da novembre 2024 al
31/12/2026). Il contratto, ai sensi dell'Art. 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs
36/2023, potrà essere rinnovato per ulteriori **12 mesi** (a decorrere dall'01/01/1927 al
31/12/2027), alle stesse condizioni contrattuali, reperiti i necessari foni a bilancio e

subordinatamente all'approvazione da parte dell'Amministrazione di una relazione dal Rup dalla quale risulti l'opportunità di proseguire il rapporto contrattuale. L'assenza della relazione favorevole al rinnovo o la mancata approvazione motivata della Relazione del Rup da parte dell'Amministrazione, ancorché redatta in senso favorevole, impedirà il rinnovo contrattuale senza che l'operatore economico possa vantare richiesta danni o compensazione alcuna.

2. Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, fermo quanto previsto dall'articolo 60 del Codice per le clausole di revisione dei prezzi di cui all'Art. 45 del CSA, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi e con i limiti indicati dall'Art. 120 del Codice, sempre che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate

3. La S.A. si riserva la facoltà, qualora per la sopravvenuta necessità di lavori o forniture non fosse sufficiente l'importo stanziato a bilancio a favore dell'Appaltatore ed un cambiamento del contraente nel contempo comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi e reperiti i necessari fondi a bilancio, di ricorrere alla modifica del contratto in corso di esecuzione fino ad un massimo del **50%** dell'importo derivante dall'ammontare netto contrattuale comprensivo dell'opzione di rinnovo di cui al punto 1) del presente articolo, tenuto conto che le lavorazioni e i materiali indicati nel computo metrico estimativo, allegato al progetto esecutivo, derivano da una mera stima basata sull'esperienza degli anni precedenti, e non essendo possibile definire preventivamente le reali necessità di opere in oggetto, potrebbe non risultare sufficiente l'importo stanziato a bilancio a favore dell'Appaltatore.

Qualora il Comune, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, nel rispetto delle condizioni e della disciplina

di cui all'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023, si procederà come indicato all'Art. 44 del CSA.

2. La variazione percentuale preventivata dall'appaltatore in sede di trattativa diretta è per lui vincolante e verrà applicata per la valutazione di eventuali rinnovi, varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera e come meglio precisati nel CSA.

Articolo 5. Revisione prezzi - Art. 60 del D.LGS 36/2023.

1. Non sono previsti revisioni prezzi nei primi 12 mesi successivi alla presentazione dell'offerta / preventivo.

2. Al 13° mese successivo alla presentazione dell'offerta / preventivo (fa fede la data di scadenza della gara/trattativa diretta), trova applicazione la revisione prezzi di cui all'Art. 60 del D.Lgs 36/2023.

3. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto.

4. La revisione prezzi si attiva su richiesta dell'Appaltatore (per le variazioni in aumento) o della S.A. (per le variazioni in diminuzione) al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e tenuto conto del ribasso offerto / preventivato e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire alla data della richiesta. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzeranno le voci corrispondenti del CME e di eventuali nuovi prezzi aggiunti in sede di esecuzione, dedotti dal prezzario della Regione Piemonte in vigore all'atto della richiesta di revisione prezzi o derivanti da un'analisi dei prezzi.

5. Ai nuovi prezzi così ricavati, va applicato il ribasso offerto /preventivato.

Articolo 6. Anticipazione - Pagamenti in acconto.

1. 1. Su richiesta dell'Appaltatore è corrisposto un importo di anticipazione del prezzo pari al **20%**, sul valore del contratto di appalto da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il periodo di valenza contrattuale. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. All'appaltatore verranno corrisposti, con le modalità di cui all'Art. 125 del Codice e come riportate all'Art. 37 de CSA, dei pagamenti in acconto ogni qualvolta il credito netto dell'Appaltatore, al netto di ogni pattuita ritenuta, raggiunga la somma di **€ 15.000,00** (quindicimila,00). All'importo netto dell'acconto si sommeranno gli oneri per la sicurezza che verranno pagati in proporzione.

3. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello **0,5%** a garanzia di eventuali infortuni e/o inadempienze.

4. Il pagamento dell'ultimo acconto, qualunque sia l'ammontare, può essere raggruppato alla liquidazione a saldo e verrà effettuato dopo l'ultimazione di quanto affidato con le modalità di cui all'Art. 37 del CSA e del successivo Art. 7 della presente scrittura privata.

5. Tutti i pagamenti verranno eseguiti entro 30 gg dal ricevimento di idonea fattura elettronica e verificata la regolarità contributiva dell'impresa.
6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario e/o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dall'importo da versare, la cifra corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. Per tutto quanto non indicato al presente articolo, si fa riferimento all'Art. 37 del CSA nonché agli Artt. 125 -126 nonché all'Allegato II.14 del Dlgs 36/2023

Articolo 7. Pagamento a saldo.

1. Come meglio precisato all'Art. 37 del CSA, dall'Art. 125 del D.Lgs 36/2023 e dall'Allegato II.14 al Codice, il pagamento a saldo (ritenute 0,5%), eventualmente raggruppato all'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e successivamente al collaudo, sostituito nel caso specifico, come meglio precisato all'Art. 28, dell'Allegato II.14, del D.Lgs 36/2023, dal certificato di regolare esecuzione.
2. Ai sensi del comma 3, dell'Art. 28, dell'Allegato II.14 del Codice, il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.
3. Ai sensi del comma 7 dell'Art. 125 del D.Lgs 36/2023 all'esito positivo del collaudo, sostituito nel caso specifico dal certificato di regolare esecuzione di cui all'Art. 28, dell'Allegato II.14, del D.Lgs 36/2023, controfirmato per la sua accettazione dall'impresa esecutrice, entro un termine non superiore a sette giorni dal ricevimento, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo;

il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo / dal certificato di regolare esecuzione.

4. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile

5. Ai sensi dell'Allegato II.14, Art. 27, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, in sostituzione, del certificato di regolare esecuzione, contestualmente al pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125, comma 7, del codice, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, si procede anche allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

6. Ai sensi del comma 9 dell'Art. 117 del D.Lgs 36/2023, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo, sostituito nel caso specifico dal certificato di regolare esecuzione, come meglio precisato all'Art. 38, dell'Allegato I.14, del D.Lgs 36/2023, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

7. Tutti i pagamenti verranno eseguiti, accertata la regolarità del documento contabile trasmesso e dei costi in esso indicati, con apposito atto di liquidazione entro 30 gg dal ricevimento di idonea fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva.

8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario e/o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dall'importo

da versare, la cifra corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

9. Per tutto quanto non indicato al presente articolo, si fa riferimento all'Art. 37 del CSA nonché agli Artt. 125 -126 nonché all'Allegato II.14 del Dlgs 36/2023

Articolo 8. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo dei pagamenti rispetto ai termini di cui all'articolo 37 del CSA, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di legge come meglio precisato al comma 9, dell'Art. 125, del D.Lgs 36/2023.

2. Trascorsi i termini di cui al citato Art. 37 del CA o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, la ditta ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora del Comune e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio del Tribunale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

3. Per tutto quanto non indicato al presente articolo, si fa riferimento all'Art. 37 del CSA nonché agli Artt. 125 -126 nonché all'Allegato II.14 del Dlgs 36/2023

Articolo 9 Cessione crediti

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'Allegato II.14, Art. 6, del D.Lgs 36/2023, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo del presente contratto / scrittura privata, sono efficaci e opponibili dalla

S.A. qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento a quanto indicato nell'Allegato II.14, Art. 6, del Codice.

Articolo 10. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, tempo utile per l'esecuzione dei singoli interventi, ammontare delle penali.

1. Come meglio precisato nell'Allegato II.14, Art. 3, comma 1, del D.Lgs 36/2023, la consegna dei lavori, meglio precisata all'Art. 28 del CSA, deve avvenire non oltre **45 (quarantacinque)** giorni dalla data di sottoscrizione della presente scrittura privata.

2. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata sottoscrizione della scrittura privata.

3. L'appalto ha la durata a partire dal verbale di consegna lavori e scade il 31 dicembre 2026.

4. Per quanto riguarda i termini per l'esecuzione dei singoli interventi eventualmente fissati dalla S.A., si fa riferimento a quanto indicato all'Art. 29 del CSA.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine per l'inizio e/o l'ultimazione di lavori e/o dei singoli interventi, ove fissato, ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.lgs 36/2023 e dell'Art. 32 del CSA, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura **giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale** e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale oltre il rimborso all'amministrazione dell'eventuale maggior spesa sostenuta. Qualora, nell'arco della valenza contrattuale, le penali applicate raggiungessero complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale, la stazione appaltante avvierà le procedure previste dall'art 122 del D.Lgs. 36/2023 per

la risoluzione del contratto per grave inadempimento. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattuale ancora dovuto ovvero sarà trattenuto sulla cauzione.

6 Per tutto quanto non esplicitamente indicato al presente articolo, si fa riferimento alle indicazioni contenute nel CSA..

Articolo 11. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1. Per la presente scrittura privata il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione di cui all'Art. 38 del CSA e all'Art. 28 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 che deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui alla presente scrittura privata avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, che indica che nel corso di dieci anni dal compimento di lavori in edifici o altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, per eventuali vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, purché la rispettiva denuncia sia fatta entro un anno dalla scoperta, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo e di regolare esecuzione assuma carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione..

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di regolare esecuzione.

Articolo 12. Risoluzione del contratto. (Art. 122, del D.Lgs 36/2023) o Recesso (Art. 123, del D.Lgs 36/2023)..

Come meglio indicato all'Art. 33 del CSA, la stazione appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto qualora si verificano uno o più motivi di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque momento in applicazione dell'Art. 123 del D.Lgs n. 36/2023, previo il pagamento di quanto già ordinato e fornito alla SA, oltre al decimo dell'importo contrattuale rimanente

Articolo 13. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva (Art. 117, del D.Lgs 36/2023 e Art. 13 del CSA).

1. A garanzia degli impegni assunti con la presente scrittura privata e/o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato, con le modalità di cui all'Art. 106 del Codice, apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023, mediante numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di Euro pari al **5%** per cento dell'importo del presente contratto / scrittura privata, così ridotta in applicazione dell'Art. 53, comma 4, del D.Lgs 36/2023.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente scrittura privata.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è **svincolata automaticamente** all'emissione del certificato di collaudo, sostituito per i lavori in oggetto dal certificato di regolare

esecuzione come meglio precisato agli Artt. 28 e 38, dell'Allegato I.14, del D.Lgs 36/2023.

Articolo 14. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di Euro

Articolo 15. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile e per danni alle opere di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data rilasciata dalla società di per un massimale di Euro € (da un minimo di € 500.000,00 ad un massimo di € 5.000.000,00) per RCT;

3. Ai sensi dell'Art. 11 del D.Lgs 36/2023 si dichiara che il CCNL al quale fa riferimento il contratto è: _____ che l'Appaltatore, eventuali subcontraente e/o i subappaltatori sono tenuti a rispettare scrupolosamente.

4. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 (Subappalto) del D.Lgs. 36/2023.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua una trattenuta dello 0,50% su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva prestata.

4. Ai sensi dell'Art. 11, comma 6, del D.Lgs 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Articolo 16. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. La ditta affidataria, ha depositato presso il Comune:

a) **il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;**

b) un proprio piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;

2. Sull'osservanza del citato piano di sicurezza, vigileranno il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ove nominato, precisando che in via presuntiva, dettata anche dall'esperienza di appalti analoghi affidati e gestiti negli ultimi anni, si prevede la presenza in cantiere di una sola impresa. Per tale ragione non si prevede la necessità di nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del ai sensi dell'art. 90, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

3. Le violazioni al POS e/o al PSC, ove redatto, previa costituzione in mora, possono comportare la risoluzione del contratto.

4. La ditta affidataria dovrà inoltre attenersi alle restanti disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e nel capitolato speciale d'appalto agli atti e procedere alla predisposizione degli atti ed all'esecuzione degli adempimenti previsti a suo carico dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e dalla restante normativa in materia di sicurezza dei cantieri. L'impresa affidataria sarà responsabile del rispetto dei piani e del coordinamento in presenza di più imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore Tecnico di cantiere.

Articolo 17. Subappalto (Art. 119, del D.Lgs 36/2023).

1. Come precisato all'Art. 119, comma 1, del D.Lgs 36/2023, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023, le prestazioni che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta / preventivo possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'Art. 119 del D.Lgs 36/2023 e come meglio indicate all'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto..

Articolo 18. Riserve - Allegato II.14, Art. 7, del D.Lgs 36/2023

Ogni riserva da parte dell'appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dall'Art. 7, dell'Allegato II.14, del D.Lgs 36/2023 nonché dagli Artt. 48 e 49 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto riguarda le procedure di transazione e di accordo bonario trovano applicazione gli Artt. 210 e 212 del D.lgs. 36/2023 e l'Art. 50 del CSA, Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 19. Controversie.

Come precisato all'Art. 51 del CSA, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 50 del CSA, saranno rimesse al giudizio del Tribunale di Ivrea.

Articolo 20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto / scrittura privata, dal Capitolato speciale d'appalto o dal resto della documentazione di gara, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. 36/2023 e nel D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

Articolo 21 – Domicilio della ditta

Per effetto della presente scrittura privata l'impresa assuntrice dei lavori elegge domicilio presso

Articolo 22. Tracciabilità.

L'appaltatore, consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., dichiara che il conto/i corrente bancari/o intestato/i alla ditta _____ presso _____ Banca, Agenzia di _____, Iban: _____ è dedicato alle transazioni relative al presente contratto / scrittura

privata, identificato con il C.I.G. _____ / CUP _____

che verranno effettuate, con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Comunica, altresì, le generalità ed il Codice Fiscale di tutte le persone delegate ad operare su di esso: 1) _____, nato a _____ il _____, C.F. _____; 2) _____, nato a _____ il _____, C.F. _____;

La Ditta si obbliga altresì a comunicare le eventuali modifiche. Su tale conto l'Amministrazione effettuerà i relativi pagamenti. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. In particolare, con riferimento al predetto art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. L'appaltatore dichiara: 1) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche; 2) di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Ente committente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'appaltatore si impegna altresì a consentire le verifiche previste dall'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii da parte dell'Ente committente.

Articolo 23. Trattamento dati personali.

Il Comune di Rivarolo C.se, ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e s.m.i. informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nella presente scrittura privata, esclusivamente per l'assolvimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali – informativa privacy dettagliata al link <https://www.rivarolocanavese.it/it-it/privacy>.

Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Massimo Ramello - tel. 01311826681- email: comune.rivarolocanavese@gdpr.nelcomune.it – PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it.

Articolo 24 – Dichiarazione anti-pantouflage

Come risultante dalla dichiarazione resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, allegata in risposta alla trattativa diretta, la ditta affidataria ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Articolo 25. Spese di contratto e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese derivanti dalla sottoscrizione della presente scrittura privata, inerenti e conseguenti (imposta di bollo, ecc.) sono a totale carico della ditta affidataria.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.
4. In applicazione di quanto disposto in materia di imposta di bollo dall'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, tenuto conto che il presente affidamento rientra nella fascia => € 40.000 < € 150.00, l'imposta di bollo a carico dell'O.E. ammonta ad € **40,00**, corrisposta, come precisato dal punto 3) dalla Circolare n. 22/E del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28/07/2023, mediante F24 ELIDE, codice tributo "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs.

31 marzo 2023, n. 36". La rispettiva ricevuta di avvenuto versamento eseguito in data è parte integrante della presente scrittura privata.

Come precisato nell'Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023 il pagamento dell'imposta di bollo ha natura sostituiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la trattativa diretta e l'esecuzione dell'affidamento, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Le parti verificano il rispettivo numero di codice fiscale/Part. IVA:

- Comune di Rivarolo Canavese: c.f./part. IVA 01413960012
- la ditta affidataria :

Verificato che i certificati di firma utilizzati dalle parti siano validi, si procede alla formalizzazione dei rapporti contrattuali, ai sensi dell'Art. 18, comma 1, del D.Lgs 36/2023, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

Rivarolo Canavese -,

Letto, confermato e sottoscritto

per la ditta affidataria:

.....

..... —

Legale Rappresentante

per il Comune:

Il Responsabile del

Settore LL.PP. e Manutenzioni

Arch. Arturo Andreol

(documento firmato digitalmente)

(documento firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del C.C. le parti dichiarano inoltre di aver preso visione ed accettare espressamente le clausole di cui agli articoli sopra indicati. - Letto, confermato e sottoscritto

la ditta

Il Responsabile del

..... –

Settore LL.PP. e Manutenzioni

Legale Rappresentante

Arch. Arturo Andreol

(documento firmato digitalmente)

(documento firmato digitalmente)